

DECISIONE DI CONTRARRE

OGGETTO: Affidamento in house in favore del Consorzio CINECA per l'utilizzo in favore del Conservatorio di Cosenza del sistema di gestione documentale e protocollo Titulus (AB Dematerializzazione) e del sistema di conservazione a lungo termine (CONSERVA) ai sensi dell'art. 7 comma 2 d.lgs. 36/2023

IL DIRETTORE

Visti:

- Lo Statuto e il Regolamento di finanza e contabilità dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- Il D.lgs. 36/2023, ed in particolare gli artt. 7 e 50;
- Gli artt. 37 D.lgs. 33/2013 e 1 comma 32 L. 190/2012;
- L'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 prevede l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A);
- L'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.

Premesso:

-Che si rende necessario acquisire il servizio di Conservazione a lungo termine dei documenti informatici, poiché obbligo di legge, ai sensi dell'art. 34 comma 1bis del D.Lgs. 82/2005 C.A.D., il quale così dispone al comma 1-bis: *"Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione"*.

- Che in particolare, ai sensi dell'art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici

- Che in base all'art. 7 d.lgs. 36/2023 le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea e che, altresì, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice;

- Che il CONSORZIO CINECA è operatore economico qualificato all'espletamento del servizio ed ha proposto via PEO condizioni di servizio dettagliate idonee alle esigenze istituzionali;

- Che il Consorzio interuniversitario CINECA secondo l'art. 9, comma 11 bis e ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo e che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo;

- Che come previsto all'art. 3 dello Statuto consortile, "scopo primario del Consorzio è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca;

- Che CINECA è già fornitore dei servizi TITULUS e CONSERVA presso il Conservatorio di Cosenza, nonché, presso i principali atenei italiani;

Accertato che CINECA con delibera ANAC n. 1172 del 19.12.2018 è stato iscritto nell'apposito elenco di società in house tenuto dall'ANAC;

Ritenuto quindi che l'affidamento del servizio in oggetto a CINECA è configurabile come affidamento in house, con tutto ciò che ne consegue in termini di legge;

Richiamati, altresì, lo Statuto e il Regolamento di finanza e contabilità dell'Ente, il D.lgs. 36/2023, ed in particolare l'art. 7 comma 2;

Dato atto che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto,

adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Accertato che il servizio AB Dematerializzazione è stato proficuamente utilizzato dall'Ente dal 01.01.2024 ad oggi (v. prot. 22127/2024);

Accertato che la spesa complessiva per l'acquisizione dei servizi è pari ad euro 6.500,00 IVA esclusa (totale per tutto il periodo di affidamento pari a 3 anni con decorrenza dal 01.01.2024 e sino al 31.12.2026) e che la suddetta graverà sull'UPB 1.1.3. CAP. 109, E.F. 2024;

Ai sensi dell'art.17, comma 1 e comma 2 del Decreto legislativo 36/2023, e per le ragioni sopra indicate, ASSUME la seguente Decisione

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) di affidare la fornitura in oggetto al Consorzio CINECA, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209, per un importo pari ad euro 6.500,00 + IVA di legge;

3) di impegnare la somma di cui al punto 2 sull'UPB 1.1.3. CAP. 109, E.F. 2024;

4) di autorizzare la stipula del contratto di affidamento;

5) di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti - Anno 2024;

6) di precisare che i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dal Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio, con sede in Cosenza, Via Portapiana snc, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale, nonché della successiva stipula e gestione del contratto;

7) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Catanzaro, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Cosenza, 05.12.2024

IL DIRETTORE
Prof. Francesco Perri